

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10686-2008 proposto da:

CLIENTE

- *ricorrente* -

contro

CESSIONARIA BANCA MUTUANTE

BANCA CREDITRICE

- *controricorrenti* -

e contro

CURATELA FAIL.

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1686/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2007, R.G.N. omissis/2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I clienti nel 1992 concludevano un contratto di mutuo per 300 milioni di lire con la Banca, in cui per la determinazione del saggio di interessi e del tipo di provvista cui fare riferimento, si rinviava al successivo atto di quietanza ed erogazione del 1993; in quest'ultimo si indicava la valuta di riferimento in Ecu, si determinava il tasso in misura variabile ancorato a numerosi parametri e si prevedeva una durata decennale in cui la restituzione si sarebbe articolata in venti rate con cadenza semestrale. Dopo alcuni anni la Banca si scioglieva dal contratto sul presupposto del mancato pagamento di due rate.

Sentenza, Cass.civ., Pre. Dott. Salmè Giuseppe – Rel. Dott. Rubino Lina, n. 9298, 8 maggio 2015

Nel 1998 l'istituto di credito dava impulso ad una esecuzione immobiliare nei confronti dei clienti, nella quale intervenivano in virtù di decreti ingiuntivi sia la Banca Alfa, che la Banca Beta, sia il Fallimento della s.n.c., intervenuto per surrogarsi al creditore procedente.

Il cliente, nel 2002, proponeva opposizione all'esecuzione anche nell'interesse del marito, chiedendo si dichiarasse la nullità dell'esecuzione per la illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo e per la parziale nullità del contratto stesso, per indeterminatezza dell'oggetto in mancanza delle pattuizioni relative al saggio di interesse applicabile. Quanto ai conti correnti intrattenuti con Banca Alfa e Banca Beta, deduceva l'eccessività ed usurarietà dei tassi praticati e l'illegittima sottoposizione del fideiubente agli interessi ultralegali pattuiti dall'originario correntista che chiedeva la condanna delle banche creditrici al risarcimento dei danni, imputando loro, per l'eccessività dei tassi praticati, anche la responsabilità del fallimento della sua attività imprenditoriale.

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 2005, in parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminava il credito della Banca in Euro 115.503,21 per capitale ed Euro 785,49 per interessi, alla data del precetto, espungendo gli interessi convenzionali successivi alla risoluzione contrattuale, e riteneva precluse dalla definitività dei decreti ingiuntivi non opposti le contestazioni mosse dal cliente alla Banca Alfa ed alla Banca Beta. Il cliente proponeva appello contestando sotto ogni profilo la decisione di primo grado, ed in particolare contestando che il giudice dell'opposizione all'esecuzione potesse rideterminare l'ammontare dei crediti vantati dal procedente e dagli intervenuti. La Banca, Banca Alfa e Banca Beta si costituivano in appello mentre il Fallimento della s.n.c. rimaneva contumace. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, preliminarmente dichiarava la carenza in capo al cliente della legittimazione ad agire anche per il marito, e per il resto respingeva l'appello condannandola al pagamento delle spese processuali nei confronti degli appellati costituiti, salvo a correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte d'appello in merito alla posizione della Banca, puntualizzava che il titolo in base alla quale questa agiva era costituito dal contratto di mutuo, che esso non era stato in alcun modo sostituito dalla statuizione di prime cure, che aveva solo effettuato delle minime detrazioni rispetto a quanto indicato nel precetto e che il tasso di interesse non era determinato ma determinabile, come era emerso chiaramente dalla consulenza tecnica espletata, dalla quale era anche emerso che la Banca, come era sua facoltà, aveva in realtà applicato al cliente un tasso leggermente inferiore a quanto pattuito. Precisava inoltre che, essendo stato il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico esso non necessitava di doppia sottoscrizione quanto alla clausola vessatoria contenente la pattuizione di interessi ultralegali.

In merito alle censure di nullità delle analoghe clausole di determinazione convenzionale degli interessi contenute nei contratti di conto corrente con gli altri due istituti di credito, conveniva con il giudice di prime cure sull'affermazione per cui, non essendo stati opposti i decreti ingiuntivi, essi erano divenuti ormai definitivi, e quindi non potessero essere prese in considerazione contestazioni che avrebbero dovuto essere mosse prima che il titolo fosse divenuto definitivo.

Quanto alla allegata violazione della normativa antiusura, la corte d'appello deduceva che il contratto di mutuo e l'atto di erogazione erano precedenti alla entrata in vigore, nel 1996, della normativa antiusura, che non era pertanto ad essi applicabile, e comunque osservava che dai conteggi del c.t.u. era emerso che le rate maturate successivamente all'entrata in vigore della predetta normativa comprendevano interessi il cui tasso era in ogni caso inferiore al tasso soglia.

Infine, quanto alla dedotta violazione del D.P.R. n. 385 del 1993, art. 40 per aver il giudice constatato l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento di meno di sette rate, conveniva con il giudice di prime cure che la soglia delle sette rate prevista dal predetto art. 40 rileva, al fine della risoluzione, solo in riferimento al ritardo nei pagamenti e non anche all'omesso pagamento, mentre nel caso di specie due rate erano rimaste totalmente impagate a fronte di un contratto che prevedeva chiaramente che il mancato pagamento anche di una singola rata di mutuo dovesse ritenersi essenziale e tale da dare luogo alla risoluzione unilaterale del contratto. Il cliente propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 1686 del 2007 della Corte d'Appello di Torino, articolato in quattro motivi, nei confronti della Banca, di Banca Alfa e Banca Beta, della Garatela del Fallimento della s.n.c..

Resistono con controricorso la Banca Beta, la cessionaria della posizione creditoria della Banca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto che nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la ricorrente, non avendo reperito la cartolina della notifica del ricorso al Fallimento, non costituito e contumace già in appello, formula istanza, a distanza di cinque anni dalla notifica del ricorso, di rinnovare la notifica al fallimento.

Poiché però in applicazione del principio processuale della "*ragione più liquida*" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, qualora esso sia suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (da ultimo in tal senso v. Cass. S.U. n. 9936 del 2014) e tale è la situazione nel caso di specie, si procederà all'esame dei motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di merito, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1419, 1346 e 1224 c.c..

Lamenta che il giudice di merito, recependo sul punto le valutazioni del c.t.u., abbia ritenuto il tasso di interesse agevolmente determinabile mediante un calcolo matematico facendo applicazione dei parametri concordati tra le parti.

La contestazione è infondata se non addirittura inammissibile in quanto la parte contrappone una propria diversa valutazione alla valutazione della corte territoriale, che ha fatto proprie sul punto le conclusioni del c.t.u.. tentando di indurre questa Corte - inammissibilmente - ad effettuare una nuova valutazione in fatto.

Sostiene poi di aver denunciato la parziale nullità del contratto di mutuo perché questo, ovvero l'atto sottoscritto nel 1992 non era completo, in quanto rinviava per numerose pattuizioni pur essenziali, al successivo atto di erogazione e quietanza del 1993: solo in quell'atto, successivo ed esterno al contratto di mutuo, erano indicati la valuta di riferimento, i parametri per calcolare il tasso di interesse variabile ed anche la durata del mutuo. Deduce che ciò produrrebbe la nullità parziale del contratto di mutuo, il che consentirebbe peraltro di salvaguardare la validità del contratto, operando d'ufficio la sostituzione automatica della clausola nulla contenente la determinazione convenzionale

degli interessi con la norma che prevede il decorso degli interessi legali per i credili pecuniari, e sottolinea che questo profilo sia stato integralmente trascurato dalla sentenza impugnata.

La questione che pone è se sia valido l'oggetto del contratto di mutuo laddove esso rinvia, per la determinazione del saggio degli interessi convenzionali, per l'indicazione dei parametri alla luce dei quali computare la variazione del tasso di interesse variabile, ed anche per la valuta di riferimento ad un atto esterno al contratto, diverso e successivo e quale dovrebbe essere l'atto di quietanza ed erogazione, dove il mutuatario dovrebbe firmare solo per ricezione.

La questione (questione analoga, relativa della validità del contratto di mutuo integrato dall'atto di erogazione e quietanza sotto il profilo del requisito della forma scritta è stata esaminata di recente e decisa positivamente da Cass. n. 18325 del 2014) è denunciata di novità ed è inammissibile per come è stata formulata, per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6 e del principio di autosufficienza, in quanto né le clausole delle quali si deduce la nullità del contratto di mutuo né l'atto di quietanza cui si fa riferimento vengono riprodotti testualmente nel loro contenuto, né viene detto dove e quando essi siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito e neppure in calce al ricorso è riportato un elenco di documenti che consenta di individuarli come (ri)depositati in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di merito, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1956 e ss. c.c., avendo la corte d'appello omesso di considerare che i decreti ingiuntivi azionati dalle banche nella procedura esecutiva fossero stati emessi nei confronti non del debitore principale ma del fideiussore, e che essi recassero illegittimamente la condanna del fideiussore al pagamento degli interessi ultralegali pattuiti dal debitore principale. Chiede quindi alla corte di valutare se essa garante dovesse rispondere anche degli interessi ultralegali pattuiti dall'originario correntista o soltanto di quelli legali, e comunque entro il limite della garanzia prestata.

Il motivo va rigettato, in quanto la ricorrente ripropone un motivo di appello che correttamente la corte d'appello non ha neppure esaminato *funditus*, ritenendo che si trattasse di questione precedente alla definitività del titolo esecutivo azionato da Banca Alfa e Banca Beta, che avrebbe dovuto essere dedotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e che rimane ormai preclusa dal passaggio in giudicato del titolo.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di merito, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della normativa in materia di usura, sia in riferimento al mutuo ipotecario di B.N.L., che riguardo ai decreti ingiuntivi della Banca Alfa e Banca Beta.

Per quanto concerne i crediti delle banche portati da decreto ingiuntivo, evidenzia che il passaggio in giudicato del decreto non può non risentire del fatto che vi siano dei sopravvenuti elementi nuovi, in particolare del fatto che sia mutata, dopo la formazione del giudicato, la normativa in materia di interessi usurati, introducendo una norma imperativa, quella che fissa come tetto di esigibilità il tasso soglia, che determina l'inesigibilità parziale della prestazione nella parte ultra soglia (e cita Trib. Monza sentenza n. 2461 del 2004).

Chiede quindi alla Corte che risponda al quesito se il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo determini l'inapplicabilità della L. n. 108 del 1996 in relazione al tasso di interessi convenzionale e di mora superiori al limite di legge (norma imperativa antiusura) contenuta nel decreto stesso.

Il motivo va rigettato. Ad identico quesito infatti ha già risposto questa Corte con la sentenza n. 17903 del 2012, affermando che la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso. Ne consegue che, in relazione ad un titolo esecutivo ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della legge n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta. Va anche puntualizzato che la controricorrente Banca Beta, evidenzia che nei propri confronti si tratterebbe di domanda nuova, essendo stato mosso in precedente il rilievo relativo alla violazione della normativa antiusura esclusivamente nei confronti della Banca. La ricorrente al termine del terzo motivo, formula un altro quesito di diritto che poi non sviluppa argomentativamente, ovvero chiede alla Corte di pronunciarsi anche sul punto se la L. n. 24 del 2001 trovi applicazione con riferimento ai mutui a tasso fisso od anche con riferimento a quelli a tasso variabile, quale quello stipulato dalla ricorrente con la Banca. Il profilo prospettato, comunque infondato perché non vi è alcuna limitazione nella legge ai fini dell'applicabilità ai soli mutui a tasso fisso, è inammissibile perché non rispondente ai requisiti minimi di formulazione di un motivo di ricorso, che sia ai fini del contraddittorio che di immediata sottoposizione alla corte delle questioni sottoposte al suo esame deve contenere una chiara enunciazione delle norme indicate come violate alla quale si accompagnino l'indicazione dell'errore in diritto asseritamente contenuto nella sentenza impugnata e le argomentazioni illustrative a favore di una diversa decisione della questione.

Infine, con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di merito, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 40.

Evidenzia di aver proposto il medesimo motivo di gravame in appello, e che lo stesso sia stato ritenuto inammissibile in quanto generico dalla Corte d'Appello di Torino. Sostiene invece che il motivo fosse specifico, in quanto riproduceva la censura già svolta in primo grado e non presa in considerazione in quella sede, relativa alla illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto di mutuo da parte della Banca, in violazione del disposto del D.P.R. n. 385 del 1993, art. 40 in quanto la debitrice era rimasta inadempiente in ordine a due rate soltanto del contratto di mutuo e non rispetto al pagamento di ben sette rate, come richiesto dall'art. 40.

Il motivo è infondato. Occorre dire che la Corte d'appello, dopo aver affermato che il motivo fosse generico e pertanto inammissibile lo ha in realtà esaminato nel merito e rigettato, e ugualmente va rigettato il motivo di ricorso, perché non censura affatto l'interpretazione, peraltro corretta, data dalla stessa in relazione al D.P.R. n. 385 del 1993, art. 40, secondo la quale la speciale possibilità di scioglimento unilaterale dal contratto per l'istituto di credito, esercitabile solo in caso di ritardato pagamento di ben sette rate del mutuo, è legata appunto al reiterato ritardo nei pagamenti delle rate, mentre tale previsione non preclude affatto la possibilità di scioglimento (prevista espressamente dal contratto concluso dalle parti) in relazione al mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo, attesa la diversità di fattispecie tra il ritardo nel pagamento e l'inadempimento.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti e le liquida in Euro 7.500,00 ciascuno di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS